


**Municipal Structures  
in Roman Spain and Roman Italy  
A Comparison**



**Proceedings of the Colloquium**

**Vienna, 3<sup>rd</sup> July 2018**

edited by

**Federico Russo**

**Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3  
(wbagon.univie.ac.at)**

**Wien 2020**

## **Impressum**

**Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon) 3**

**[wbagon.univie.ac.at](http://wbagon.univie.ac.at)**

### **Herausgegeben von**

TYCHE – Verein zur Förderung der Alten Geschichte in Österreich  
c/o Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik  
Universität Wien  
Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich

### **Vertreten durch**

Federico Russo

### **Redaktion**

Franziska Beutler

### **Zuschriften und Manuskripte erbeten an**

[franziska.beutler@univie.ac.at](mailto:franziska.beutler@univie.ac.at)  
Richtlinien unter [wbagon.univie.ac.at](http://wbagon.univie.ac.at)

Titelbild: ILS 5627

<https://pixabay.com/it/photos/pompei-latina-romano-incisione-3677352/>

ISSN 2664-1100

Wien 2020

This article should be cited as:

Simonetta Segenni, *Decreti decurionali di età augusteo-tiberiana. Governo imperiale e città dell'Italia*, in: F. Russo (ed.), *Municipal Structures in Roman Spain and Roman Italy. A Comparison*, Proceedings of the Colloquium, Vienna, 3rd July 2018, *Wiener Beiträge zur Alten Geschichte online (WBAGon)* 3, Wien 2020 (DOI: 10.25365/wbagon-2020-3-2).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.  
© authors 2020

## TABLE OF CONTENTS

Introduzione

Cesare L e t t a

*Il macellum di Marruvium e il suo donatore Q. Fresidio Gallo*..... 1

Simonetta S e g e n n i

*Decreti decurionali di età augusteo-tiberiana. Governo imperiale e città dell'Italia*..... 11

Enrique M e l c h o r G i l – Víctor A. T o r r e s G o n z á l e z

*The Origin of the 'Municipal' Praefecti and the Disappearance of the Local Interreges:  
A Reassessment* ..... 19

Juan Francisco R o d r í g u e z N e i l a

*Comitia municipales: el elector en su laberinto* ..... 31

Federico R u s s o

*Città come patroni? Due casi problematici dall'Iberia romana*..... 55

Estela G a r c í a F e r n á n d e z

*El ius Latii y la legislación municipal Flavia* ..... 65

Niklas R a f e t s e d e r

*Ein Einblick in die laufende Dissertation „Lex coloniae – lex municipii:  
die römische Stadtgesetzgebung in Republik und Kaiserzeit“* ..... 83

Francesco R e a l i

*Incolae libertini a Carthago nova: le associazioni di liberti e di persone trasferite  
a partire da CIL II 3419*..... 87

Silvia G a z z o l i

*I duoviri designati nell'amministrazione locale tra Spagna ed Italia*..... 99

## Introduzione

*Idem ius municipi flavi Irnitani esto, quod esset, si municipi Italiae libertus esset.* Questa breve citazione, tratta da un capitolo della *Lex Irnitana* che pone un preciso parallelo tra il municipio irnitano e un qualunque municipio sul suolo italico a proposito della procedura della *manumissio*, sintetizza in modo icastico l'essenza e lo spirito dell'incontro internazionale che è stato ospitato dall'Institut für Alte Geschichte dell'Università di Vienna nel luglio 2018. In sintesi, la premessa da cui i lavori hanno preso l'avvio, e che è alla base dei contributi raccolti nelle prossime pagine, si fonda sulla considerazione che ciò che valeva per una comunità spagnola, poteva valere anche per una comunità italica, e viceversa, ad indicare una stretta vicinanza tra aree pure così distanti (e non solo dal punto di vista geografico)

La vicinanza in tema di norme, leggi, regolamenti e disposizioni varie tra i municipi (o le colonie) della Spagna romana e le comunità dell'Italia appare come fatto noto già in età antica, e come tale è stato a più riprese studiato dalla critica moderna. Naturalmente, a questi due poli se ne aggiunge un terzo, vale a dire Roma, che, con la sua produzione legislativa relativa alla gestione dell'Impero ma anche dell'*urbs* stessa, avrà senza dubbio funzionato da punto di riferimento (o modello *tout court*), più o meno diretto, per le leggi che regolavano la vita amministrativa delle comunità locali, italiche e provinciali.

Alla luce di tali richiami, espressamente denunciati dalla documentazione epigrafica a nostra disposizione, è parso tanto doveroso quanto stimolante esplorare ulteriormente alcuni aspetti delle strutture amministrative dei centri locali spagnoli e italici per individuare ulteriori analogie e differenze tra di essi, spesso rimaste in ombra o inesplorate. Un approccio di questo tipo ha certo contribuito a migliorare la nostra conoscenza delle strutture amministrative locali e, per conseguenza, le modalità tramite cui, al momento di una fondazione coloniale o municipale, le leggi di un centro locale assumevano la loro fisionomia.

Vorrei concludere questa breve introduzione esprimendo la mia gratitudine, oltre che agli autori, agli ospiti e ai partecipanti del Convegno, all'Austrian Science Fund (FWF), che ha finanziato l'incontro entro il Progetto M-2142, e all'Institut für Alte Geschichte und Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik dell'Università di Vienna, che lo ha ospitato e supportato.

Desidero in particolare ringraziare, per l'impagabile collaborazione e aiuto offerti, il Prof. F. Mitthof, il Prof. H. Taeuber, il Prof. E. Weber e la Dr. F. Beutler.

Inoltre, esprimo la mia gratitudine ai curatori di WBAGon per aver accettato la pubblicazione di questi contributi ed in particolare alla Dr. F. Beutler per averne seguito il processo editoriale con grande attenzione.

Un sentito grazie va, infine, a tutti coloro che in vario modo, con idee, suggerimenti e critiche, hanno preso parte alla stimolante discussione che ha avuto luogo in occasione dell'incontro e alla successiva fase di pubblicazione.

Federico Russo  
(Università di Milano)

SIMONETTA SEGENNI

## Decreti decurionali di età augusteo-tiberiana. Governo imperiale e città dell'Italia

Moltissimi studi, soprattutto in questi ultimi anni, sono stati dedicati all'attività dei senati locali e al ruolo svolto dall'*ordo decurionum* nei contesti cittadini.<sup>1</sup>

Gli statuti municipali ce ne offrono un quadro ampio e significativo<sup>2</sup> ma anche le testimonianze epigrafiche in cui viene fatto riferimento all'intervento dei decurioni, con la formula *d(ecreto) d(ecurionum)*, offrono indicazioni interessanti sui temi che venivano trattati e discussi dai senati locali.<sup>3</sup>

Sono ampiamente noti i settori in cui i senati locali operavano e i campi in cui intervenivano ed esercitavano le loro competenze. Queste riguardavano il culto, l'amministrazione delle finanze municipali, l'amministrazione del suolo pubblico e delle acque; l'edilizia municipale, la concessione di luoghi pubblici per statue e sepolture; il conferimento di onori a personaggi illustri, la concessione di autorizzazioni di varia natura. Ai consigli decurionali spettava inoltre la nomina decurioni, legati, patroni e, in determinate circostanze, anche quella di magistrati.<sup>4</sup>

Anche le fonti letterarie, soprattutto di età tardo repubblicana, menzionano, pur non riportandone il testo, decreti decurionali.

Cicerone, ad esempio, nella *Pro Roscio Amerino* fa riferimento a una delibera decurionale del senato di Ameria a favore di Sesto Roscio Amerino, accusato di parricidio e difeso da Cicerone nell'80 a.C.<sup>5</sup> Anche nella *Pro Sestio*, vengono citati i decreti dei decurioni di Capua a difesa di Sestio processato per brogli e violenza nel 56 a.C.<sup>6</sup> Si tratta di decreti decurionali emanati da

---

<sup>1</sup> In generale vd. W. Langhammer *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus Municipales und der Decuriones*, Wiesbaden 1973; sulle materie di deliberazione e sulle competenze dell'*ordo*, vd., ancora, la sintesi di Mancini in *Diz Ep.*, s.v. *decuriones*, 1538–1548.

<sup>2</sup> Per i riferimenti ai senati locali nelle leggi municipali e coloniali, vd. il quadro di sintesi di A. Caballos Rufino, *Referencias a senados municipales en las leyes municipales y coloniales*, in: E. Melchor Gil, A. Pérez Zurita, J. F. Rodríguez Neila (a cura di), *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla 2013, 35–55. Per quanto riguarda gli statuti municipali L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali*, Pavia 2006. Per la *lex Irnitana*, vd. F. Lamberti, "Tabulae Irnitanae". *Municipalità e "ius romanorum"*, Napoli 1993, 32–51, 85–137.

<sup>3</sup> Per l'attività dell'*ordo decurionum* nelle città dell'Occidente romano, a cui sono stati dedicati numerosissimi contributi negli ultimi anni, mi limito a segnalare, ad esempio, i saggi raccolti in C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine (a cura di), *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont Ferrand 2008; e L. Lamoine, C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, *La praxis municipale dans l'Occident romain*, Clermont Ferrand 2010. Per l'attività dei senati locali in Campania, vd. G. Camodeca, *L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica*, CCG 14 (2003) 173–186; per il ceto decurionale di Puteoli tra tarda repubblica ed età augustea, G. Camodeca, *Le élites cittadine della Campania romana*, in: S. Segenni, M. Bellomo (a cura di), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche nel mondo romano*, Milano 2017, 197–211, 201–204.

<sup>4</sup> U. Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007, 49–79.

<sup>5</sup> Cic. *Pro Roscio Amerino*, 25.

<sup>6</sup> Cic. *Pro Sestio*, 9–10.

senati municipali a favore di loro concittadini che vennero prodotti e letti durante procedimenti giudiziari a loro carico.<sup>7</sup> Sarebbe molto interessante conoscere il loro contenuto, poiché potrebbero illustrare un altro aspetto dell'attività decurionale nell'ultimo secolo della Repubblica, che non emerge né dagli statuti municipali né dalla documentazione epigrafica.

Di questa ampia attività tuttavia i decreti decurionali che ci sono giunti per via epigrafica offrono un quadro molto più limitato soprattutto per quanto riguarda i temi oggetto di delibera.

I decreti decurionali, infatti, venivano trascritti su tavole lignee e archiviati nel *tabularium* della città come del resto documenta il decreto pisano in memoria di Gaio Cesare in cui viene prevista la archiviazione del documento *in tabulas publicas*.<sup>8</sup> Archivate e conservate nei *tabularia* municipali solo in alcuni casi le delibere decurionali venivano incise ed esposte. L'incisione e la loro esposizione si legava molto spesso all'iniziativa e alla volontà dei personaggi onorati, "protagonisti" della delibera decurionale.<sup>9</sup>

La documentazione epigrafica proveniente dall'Italia riguardante i decreti decurionali risulta, tuttavia, attualmente molto più ricca rispetto alla raccolta, ancora fondamentale, di Robert Sherk.<sup>10</sup>

In questa occasione mi soffermerò su alcuni decreti decurionali di età augusteo — tiberiana, provenienti da alcune città dell'Italia, in particolare su quei testi nei quali si possono cogliere i riflessi delle trasformazioni che l'avvento e il consolidarsi del regime imperiale determinarono nella vita cittadina e, dunque, anche nell'attività dei senati locali.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> S. Segenni, *L'attività e il ruolo dell'ordo decurionum delle città dell'Italia tra tarda repubblica e principato*, in: E. Melchor Gil, A. Pérez Zurita, J. F. Rodríguez Neila (a cura di), *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla 2013, 151–162, 156–159.

<sup>8</sup> CIL XI 1421. Per i problemi legati all'archiviazione dei decreti decurionali vd. S. Segenni, *I documenti epigrafici pubblici prima dell'esposizione: i decreti decurionali*, *Acme* 56 (2003) 72–79, 72–79; S. Segenni, *I decreta pisana. Autonomia cittadina e ideologia imperiale nella colonia Opsequens Iulia Pisana*, Bari 2011, 80–83. Interessante qui richiamare anche il notissimo decreto decurionale di Caere (CIL XI 3614, ILS 5918; FIRA III, 2, nr. 113; R. K. Sherk, *The Municipal Decrees of the Roman West*, Buffalo 1970, nr. 51, 46–48, 65–66, 81, 86; A. Parma, *Sulla presenza di decreta decurionum nella pars tertia, Negotia dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, in: G. Purpura [a cura di], *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani [FIRA]. I. Leges*, Torino 2012, 217–254, 230–236; EDR 143775 Raggi), che riproduceva la documentazione contenuta nel *commentarium cotidianum* del municipio di Caere, *pagina XXVII kapite VI; pagina altera capite primo* (relativa all'*epistula* inviata dal consiglio decurionale al *curator r.p.* di Cere); *pagina VIII kapite primo* (di un nuovo registro, con la risposta del *curator r.p.*) e si chiudeva con un'annotazione d'archivio. L'archivio cittadino era probabilmente nel pronao dell'*aedis Martis* (Parma, *Sulla presenza* [n. 8] 233). Su questo documento vd. anche J. F. Rodríguez Neila, *Las sesiones de trabajo de los senados municipales*, in: E. Melchor Gil, A. Pérez Zurita, J.F. Rodríguez Neila, (a cura di), *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, Sevilla 2013, 163–213, 207–208.

<sup>9</sup> In un articolo del 2003 Camodeca auspicava che venisse scoperto un archivio cittadino, per esempio a Ercolano, dove il legno si è discretamente conservato. Una tale scoperta, senz'altro sensazionale, potrebbe offrire un quadro molto più ampio e significativo dei casi trattati dai senati locali. Camodeca, *L'attività* (n. 3) 173–174.

<sup>10</sup> Sherk, *The Municipal* (n. 8). Aniello Parma, che sta conducendo da alcuni anni un impegnativo e importante lavoro di aggiornamento e revisione, indica un incremento di circa il 40% rispetto al *corpus* dei decreti decurionali pubblicato da Sherk. Il *corpus* consisterebbe attualmente in oltre un centinaio di testi (A. Parma, *Per un nuovo Corpus dei decreta decurionum delle città dell'Italia e delle province occidentali*, *CCG* 14 (2003) 167–171; Parma, *Sulla presenza* (n. 8) 218–219): questa nuova raccolta è di imminente pubblicazione e costituirà un punto di riferimento di grande importanza per gli studi dedicati alla vita e all'amministrazione cittadina.

<sup>11</sup> Tra i decreti decurionali riferibili a questa epoca, che in questa occasione non saranno presi in esame, ricordo il decreto decurionale da Cuma riferito all'8 agosto del 7 d.C. (CIL X 3697; Sherk, *The Municipal* [n. 8] 39 nr. 40; EDR154914 Camodeca), molto frammentario; il decreto decurionale da Ercolano, relativo agli onori per il patrono M. Nonio Balbo (AE, 1947, 53; Sherk, *The Municipal* (n. 8) 32 nr. 28; EDR073648 Camodeca) datato tra I–10 d.C. relativo all'offerta da parte della città di una statua equestre con iscrizione e di un'ara marmorea con iscrizione (attualmente in corso di studio da parte di Aniello Parma); il decreto da Aricia, molto frammentario, in cui ricorre il riferimento Druso Cesare, riferito al periodo compreso tra 4–23 d.C. (Sherk, *The Municipal* [n. 8] 52 nr. 58; EDR146066 Di Giacomo); il

Possono costituire una premessa alle riflessioni che seguiranno, due decreti decurionali, provenienti rispettivamente da *Brundisium* e da *Herculaneum*, la cui cronologia non è certa, ma per i quali è stata proposta una datazione orientativa agli anni del secondo triumvirato e che in tal caso potrebbero essere tra i più antichi che ci sono pervenuti per via epigrafica.<sup>12</sup>

Da *Brundisium* proviene un decreto decurionale conservato al museo di Brindisi, e pubblicato da Nevio Degrassi nel 1959. L'iscrizione è stata recentemente riesaminata da Marina Silvestrini ed è stata proposta per essa una datazione tra 40–30 a.C.<sup>13</sup>

Dopo la dedica posta, *ex senatus consulto*, dai decurioni e dai *municipes* a Gaio Falerio Nigro, quattuorviro con potestà edilizia, *quattuorvir i.d.*, augure, *quattuorvir quinquennalis*, segue il testo del decreto decurionale, ampiamente lacunoso, che non riguarda solo Gaio Falerio Nigro, ma anche un altro personaggio di cui si è perduto il nome.

Il giorno prima delle calende di aprile (l'anno non è precisato), il senato di *Brundisium* delibera onori per il *quattuorvir quinquennalis*, di cui si ricordano gli atti di munificenza a favore della comunità. Insieme con un altro personaggio, di cui resta solo il prenome *C(aius)*, Gaio Falerio Nigro aveva provveduto alla pavimentazione del foro e alle relative canalizzazioni. Nel testo si ricordano inoltre il *macellum* e l'*armamentarium* (l'arsenale navale, secondo Degrassi)<sup>14</sup> e altri interventi (il testo è lacunoso) che i due personaggi si erano impegnati a realizzare: si fa riferimento a una *pollicitatio*.

Gli onori a Gaio Falerio Nigro vengono proposti dai *decuriones* e da tutti i *municipes*: non vi è il riferimento a un magistrato (come di solito avviene) come proponente della delibera.<sup>15</sup>

---

decreto decurionale da Capua di età tiberiana (CIL X 3903; EDR005736 Chioffi) in cui si onora con un funerale pubblico e con una statua a spese pubbliche *L. Antistius Campanus*, che aveva combattuto con il divo Cesare e il divo Augusto, *deductus in coloniam nostram* nel 41 o nel 36 a.C., secondo quanto afferma L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy. 47–14 B.C.*, Roma 1983, 146; il decreto decurionale da Veio del 26 d. C. (CIL XI 3805, Sherk, *The Municipal* [n. 8] 48 nr. 52) in onore di *C. Iulius Gelos*, nominato augustale e onorato con il *bisellium*.

<sup>12</sup> Da *Venusia* provengono due piccoli frammenti che conservano la più antica delibera decurionale a me nota (CIL IX 439–440; ILLRP 691; Sherk, *The Municipal* [n. 8] 27 nr. 17–18). Sono stati recentemente ripresi da Marcella Chelotti nei *Supplementa Italica* dedicati a Venosa (*Suppl. It.* 20, 59–60) e ripubblicati da Aniello Parma, *Sulla presenza* (n. 8) 212–213, che propone una datazione tra III–II sec. a.C., (risalgono in ogni caso al tempo della colonia latina di Venusia.) Il testo si apre con il riferimento ai tre *quaestores* che interrogano il senato locale riguardo alla destinazione d'uso di un terreno. Il senato si esprime a favore della destinazione per uso sacro oppure pubblico del terreno. Interessante è notare che in questo caso sono tre *quaestores* che propongono l'oggetto della delibera al senato. Significativo è l'intervento dei questori e l'esclusione del terreno dall'uso privato.

<sup>13</sup> N. Degrassi, *Un nuovo decreto municipale di Brindisi*, in: *Atti del terzo Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina*, Roma 1959, 303–313, 303–312; ILLRP 558; Sherk, *The Municipal* (n. 8) 26 nr. 15; CIL I<sup>2</sup> 3173 (EDR074214 Silvestrini, con datazione tra 40–30 a.C.). Su questo testo vd. M. Silvestrini, *I decreti decurionali di Brindisi*, CCG 14 (2003) 187–199, 195–199; Silvestrini in: F. Grelle, M. Silvestrini, G. Volpe, R. Goffredo, *La Puglia nel mondo romano. Storia di una periferia. L'avvio dell'organizzazione municipale*, Bari 2017, 122–123. L'iscrizione è stata accolta in CIL I<sup>2</sup> e in ILLRP (“litterae et formae cunctei, quom, iei ad extremam liberae rei publicae aetatem ducunt”) tuttavia merita far notare che il *Ilvir*, come pure gran parte dei decurioni presentano il *cognomen* nella formula onomastica.

<sup>14</sup> Così Degrassi, *Un nuovo* (n. 13) 309.

<sup>15</sup> Secondo Silvestrini, il percorso che avrebbe portato al decreto decurionale potrebbe essersi svolto in questo modo: vi sarebbe stata riunione dei decurioni con la proposta cui sarebbe seguita un'assemblea popolare, a cui avrebbe fatto seguito un decreto decurionale, oppure più semplicemente si tratterebbe di una proposta espressa dal popolo in una “sede non ufficiale” ovvero secondo una proposta di Camodeca, la riunione dei decurioni si sarebbe potuta svolgere nel foro alla presenza del popolo.



Un decreto decurionale forse pressoché coevo proviene da *Herculaneum*.<sup>16</sup> Torelli propone per esso una datazione al 38 a.C. (forse) sulla base del fatto che proprio al 38 a.C., secondo lo studioso, risalirebbe la trasformazione di Ercolano da *oppidum* a municipio.<sup>17</sup> Secondo Wallace Hadrill, tuttavia, il decreto potrebbe collocarsi cronologicamente anche in età augustea.<sup>18</sup>

Alla redazione del documento furono presenti tutti i decurioni e, come per il decreto di *Brundisium*, non viene fatto riferimento al magistrato che propose la delibera.

I Remmi, padre e figlio, *duoviri iterum*, a proprie spese si occuparono della costruzione di *chalcidicum*, *pondera*, *schola* realizzati *secundum municipii splendorem*.

Mario Torelli in un articolo molto importante dedicato al *chalcidicum*, ritiene che l'intero complesso voluto dai Remmi debba intendersi come una mensa ponderaria, composta da una sala (la *schola*) contenente i *pondera*, preceduta dal *chalcidicum*, "il solenne porticato d'ingresso di una struttura", come afferma lo studioso.<sup>19</sup>

Ricordo che Ercolano conosce interventi edilizi molto importanti in età augustea (che sono stati ben studiati da Torelli e da Wallace-Hadrill), grazie alla munificenza del famoso M. Nonio Balbo, pretore e proconsole di Creta e Cirene, anch'egli ricordato in un decreto decurionale della città.<sup>20</sup>

Tornando al decreto in onore dei *Remmii*, l'aspetto interessante è che l'*ordo* decreta che provvedano (*procurationem dari*) ai *monumenta* da loro costruiti (per ovviare a eventuali difetti dei *pondera*) e che lo schiavo al quale sarebbe stato affidato l'incarico non potesse essere allontanato senza un decreto decurionale. Il decreto si chiude con il pubblico ringraziamento ai *Remmii*, che non hanno iterato il duovirato per ambizione o vanagloria, *sed in cultum municipi et decorem*.

In piena età augustea, il consiglio decurionale della colonia di Pisa emana, nel 2 e nel 4 d.C., due decreti per onorare la memoria di Lucio e Gaio Cesari.<sup>21</sup> Mi limito semplicemente a ricordare le decisioni del consiglio decurionale.

<sup>16</sup> CIL X 1453; ILS 1453; Sherk, *The Municipal* (n. 8) 31–32, nr. 27 (EDR152803 Camodeca, che propone per il decreto decurionale una datazione tra 40–20 a.C.).

<sup>17</sup> M. Torelli, *Chalcidicum. Forma e semantica di un tipo edilizio antico*, Ostraka 12.2 (2003) 215–238, 217–218; M. Torelli, *La basilica di Ercolano. Una proposta di lettura*, in: W. V. Harris, E. Lo Cascio (a cura di), *Noctes Campanae. Studi di storia antica ed archeologia dell'Italia preromana e romana in memoria W. Frederiksen*, Napoli 2005, 105–140, 114; E. Grillo, M. Torelli, *Il "togato di Pretara" di Locri. Ap. Claudio Pulcro cos. 38 a.C.?*, Ostraka 26 (2017) 41–56, 54–55. Torelli, sulla base di AE 1960, 277 (EDR074255) in cui vengono menzionati i *II viri primi* di *Herculaneum* propone di identificare il *Marcus Philippus* ivi ricordato con il console del 38 a.C. *L. Marcus Philippus* (cfr. *PIR*<sup>2</sup> M 241a) mentre l'altro *Ilvir primus*, il cui nome è perduto, sarebbe il console dello stesso anno Ap. Claudio Pulcro (*PIR*<sup>2</sup> C 982), onorato con due statue (CIL X 1423–1424) a Ercolano. Sulla scorta di A. Degrossi, *Scritti vari di Antichità*, I Roma 1962, 189–190, Torelli ritiene che AE, 1960, 277, testimoni il passaggio di Ercolano da *oppidum* a municipio, un municipio di nuova istituzione. G. Camodeca, *La società ercolanese alla luce della riedizione delle Tabulae Herculanae. L'élite municipale fra Claudio e Vespasiano. Un'oligarchia ritrovata*, Ostraka 15.1 (2006) 9–29, 10 n. 9 e 19, invece considera tale iscrizione di età cesariana. L'iscrizione relativa ai primi duoviri di Ercolano sarebbe cesariana o augustea secondo Laffi, *Colonie* (n. 4) 55, 199, 277 e testimonierebbe l'affermarsi del duovirato in ambito municipale.

<sup>18</sup> A. Wallace Hadrill, *The Monumental Centre of Herculaneum in Search of the Identities of the Public Buildings*, JRA 24.1 (2011) 121–160, 145, fa notare che nei disordini dell'età triumvirale è un po' difficile credere che a *Herculaneum* ci si preoccupasse di pesi e misure.

<sup>19</sup> Torelli, *Chalcidicum* (n. 17) 114.

<sup>20</sup> *PIR*<sup>2</sup> n. 129. Per decreto decurionale relativo agli onori riservati a *M. Nonius Balbus* vd. sopra, n. 11. Al senatore, patrono di Ercolano, e al quale si dovette la costruzione della basilica, vennero innalzate a Ercolano numerose statue. Vd. Torelli, *La basilica* (n. 17) 105–140; Wallace Hadrill, *The Monumental* (n. 18) 133–134; Camodeca, *La società* (n. 17) 9.

<sup>21</sup> CIL XI 1420 e 1421. Segenni, *I decreta* (n. 8) 11–23 (per i testi); J. Bert Lott, *Death and Dynasty in Early Imperial Rome*, Cambridge 2012, 57–77 e 174–209 (commento).

Il 19 settembre del 2 d.C. l'*ordo decurionum* pisano, riunito nell'*Augusteum*, delibera di acquistare da privati un terreno in cui erigere l'ara presso la quale svolgere ogni anno ai *Manes* di Lucio Cesare un sacrificio funebre, che viene descritto con precisione. Il decreto in memoria di Gaio Cesare, del 4 d.C., ha una struttura complessa a causa delle circostanze in cui la città si trovava nel momento in cui giunse la notizia della morte del giovane. La colonia era priva di magistrati e un'assemblea formata da decurioni e coloni prese una serie di risoluzioni, che vennero rese formalmente valide in una successiva seduta del consiglio decurionale. Il 2 aprile del 4 d.C., giunta la notizia della morte di Gaio Cesare, venne stabilito di osservare un periodo di lutto pubblico dal 2 aprile fino al momento della sepoltura delle ceneri di Gaio nel mausoleo di Augusto; di registrare il giorno della morte di Gaio Cesare come il *dies Alliensis* (quindi si prevede un intervento nel calendario della colonia); di svolgere nell'anniversario della morte del giovane un sacrificio nello stesso luogo e secondo le stesse modalità già deliberate per onorare la memoria di suo fratello, Lucio Cesare; di costruire un arco che celebrasse Gaio nel luogo più frequentato della colonia. Infine viene stabilito che i primi *duoviri* eletti avrebbero dovuto convocare il consiglio decurionale e far approvare dall'*ordo decurionum* queste risoluzioni. Nel frattempo si decise di inviare una legazione ad Augusto che illustrasse all'imperatore la situazione in cui versava la colonia, situazione che non aveva permesso all'*ordo decurionum* di procedere ad una delibera il 2 aprile del 4 d.C.

Occorre sottolineare che il decreto decurionale in memoria di Lucio Cesare si richiama esplicitamente al *senatus consultum* approvato dal senato a Roma, ma anche il decreto in memoria di Gaio Cesare, in misura forse ancora maggiore, riprende le disposizioni contenute nel *senatus consultum* approvato a Roma con cui si onorava la memoria di Gaio Cesare.<sup>22</sup>

Due testi epigrafici di età tiberiana presentano alcune caratteristiche comuni.

Il primo proviene da *Cumae*. Fu studiato nel 1926 da Attilio Degrassi e più recentemente è stato ripreso da Silvia Evangelisti. Si tratta di un testo complesso, purtroppo molto lacunoso, che pone diversi problemi interpretativi.

Anteriore alla morte di Livia, al 29 d.C., contiene infatti la sintesi, il riassunto, di alcuni decreti decurionali, che riguardavano le decisioni prese in varie sedute dall'*ordo* dei decurioni di Cuma a favore di Gaio Cupennio Satrio Marciano, di sua madre e forse di altri personaggi appartenenti alla stessa famiglia, una famiglia cumana.<sup>23</sup> Non sembra che il personaggio avesse rivestito magistrature.

Secondo Degrassi i decreti dovevano essere elencati cronologicamente e dovevano derivare da *tabulae* pubbliche o da un *commentarium cottidianum* della città.<sup>24</sup>

Il primo decreto a cui si richiama il testo epigrafico, onorava il personaggio e la madre, moglie di un *Macer* con la concessione di un *servus publicus*, non si sa in quale occasione. Secondo Degrassi, al solo Cupennio si riferisce la concessione di un posto riservato in un luogo spettacolo. Forse un altro decreto riservava un posto per la lettiga di Cupennio nell'anfiteatro. Un'altra delibera decurionale doveva stabilire che, per la *dedicatio* di due statue, a Tiberio e Livia, ora

<sup>22</sup> Segenni, *I decreta* (n. 8) 38–40 (riguardo alle onoranze per Lucio Cesare); 65–70 (riguardo a Gaio Cesare) e 74–75.

<sup>23</sup> AE, 1927, 158; Degrassi, *Scritti* (n. 17) 473–481; Sherck, *The Municipal* (n. 8) 39 nr. 41; S. Evangelisti, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente romano. VIII. Regio Italiae I, 1: Campania praeter Pompeios*, Roma 2011, 78–80 nr. 43.

<sup>24</sup> Degrassi, *Scritti* (n. 17) 474.

*Julia Augusta*, Gaio Cupiennio, insieme con un altro personaggio, sacrificassero *hostiae maiores*, a spese pubbliche, e questi avessero il privilegio di indossare la pretesta, anche se non erano decurioni, e di essere accompagnati da un *servus publicus*.

Non è da escludere che le due statue fossero state offerte dai due dedicanti, cosa che spiegherebbe la *dedicatio* da parte di privati (se fossero state erette dal consiglio decurionale questo non sarebbe stato possibile).<sup>25</sup> Durante i ludi circensi, sul *pulvinar* del circo, e nei *dies festi* i due personaggi potevano avvalersi di tali privilegi (vale a dire indossare la pretesta, essere accompagnati da un *servus publicus*).

Il testo doveva poi riprendere un altro decreto, poiché ricorda la concessione di una *sella* al solo Cupiennio da porre nel teatro durante tutti gli spettacoli. Veniva quindi accordato a Gaio Cupiennio Satrio Marciano il privilegio di portare una corona d'alloro nelle processioni e durante gli spettacoli circensi. Infine viene attribuito l'onore ai suoi discendenti (di sesso maschile) di sedere forse nell'anfiteatro nel palco di fronte a quello riservato all'organizzatore degli spettacoli durante i *ludi Augustales*. Le ultime linee riguardano la concessione di uno schiavo pubblico alla madre e il diritto di sedere in un posto d'onore.

Notissima è l'iscrizione proveniente da *Forum Clodii*, del 18 d.C., che è stata studiata ampiamente da Lidio Gasperini (che rintracciò l'iscrizione che era andata perduta), da Maria Silvia Marengo e da John Scheid.<sup>26</sup>

Ne riporto rapidamente il contenuto. Contiene estratti di un decreto decurionale o molto più probabilmente la sintesi di alcuni decreti decurionali: *decreta* infatti apre la serie di disposizioni che vi sono riportate. Il documento permette di ricostruire il calendario di alcune celebrazioni che dovevano svolgersi in occasione di alcune ricorrenze legate ad Augusto, Tiberio e Livia, celebrazioni che si dovevano tenere negli anniversari della nascita di Augusto (23 e 24 settembre), di Tiberio (il 16 novembre), di Livia (30 gennaio), del pontificato massimo di Tiberio (10 marzo). Il testo ricorda inoltre i *ludi* delle idi di agosto e la dedica di un'*aedicula* e di alcune statue.

Per la dedica dell'*aedicula* e delle statue dei Cesari e di Livia veniva previsto il sacrificio di un'*hostia*. L'immolazione di due vittime, presso l'ara dedicata al *Numen Augustum* veniva a celebrare, secondo consuetudine, in perpetuo la nascita di Augusto il 23 e 24 settembre. Il giorno della nascita di Tiberio doveva essere celebrato con l'immolazione di un vitello (il 16 novembre) e con una cena dei decurioni e del popolo (la cui spesa aveva promesso di sostenere un personaggio locale, Quinto Cascellio Labeone). Negli anniversari della nascita di Augusto e Tiberio prima della cena, i decurioni dovevano invitare *ad epulandum* con vino e incenso il *Genius* di Augusto e il *Genius* di Tiberio.

La seconda parte del documento ricorda come l'ara e alcune celebrazioni fossero state finanziate. La costruzione dell'ara al *Numen Augustum*, i sei giorni di ludi alle idi di agosto, l'offerta di dolci e mosto presso il tempio della Bona Dea nell'anniversario della nascita di Livia

<sup>25</sup> Cfr. *lex Coloniae Genetivae Iuliae*, LXIV.

<sup>26</sup> CIL XI 3303; Sherk, *The Municipal* (n. 8) nr. 50 (che non riporta il testo); S. M. Marengo, *Numen Augustum*, *Picus* 25 (2005) 51–62; L. Gasperini, *L'Augusteum di Forum Clodii*; in: L. Gasperini, G. Paci (a cura di), *Nuove ricerche sul culto imperiale*, Tivoli 2008, 91–134; J. Scheid, *Quando fare è credere. I riti sacrificali dei romani*, Roma, Bari 2011 (trad. it. dell'ed. Paris 2005), 212–220, 299–300; S. Segenni, *Gli Augustea all'inizio del principato. Considerazioni sul culto imperiale in Italia*, in: G. Zecchini (a cura di), *L'Augusteum di Narona*, Roma 2015, 73–82.

alle *mulieres* dei *vici*, l'offerta di dolci e mosto ai decurioni e al popolo in occasione della dedica delle statue dei Cesari e di Livia, il cui anniversario fu fatto coincidere con l'assunzione del pontificato massimo di Tiberio il 10 marzo, erano state finanziate *pecunia nostra*, probabilmente dai due duoviri menzionati all'inizio del testo. Non ricorre il riferimento all'uso di *publica pecunia*.

Tranne che per l'*epulum* del 16 novembre, anniversario della nascita di Tiberio, la costruzione a *Forum Clodii* dell'*aedicula*, le spese per le statue e per le celebrazioni ricordate nella prima parte del documento erano state finanziate con denaro pubblico (per Augusto si fa riferimento a una consuetudine, quindi è sottinteso il finanziamento pubblico, già in precedenza deliberato).

I primi due decreti decurionali che sono stati qui rapidamente esaminati, onorano personaggi che erano stati magistrati municipali, Q. Falerio Nigro a *Brundisium* e i *Remmii*, padre e figlio, a Ercolano.

L'unanimità, il favore collettivo che accompagnarono le decisioni dell'*ordo* vengono sottolineati nei due decreti: *decuriones et municipes cunctei postulaverunt*, a *Brundisium*, di onorare con una statua Q. Falerio Nigro; a Ercolano, *cuncti*, tutti i decurioni, furono presenti alla stesura del decreto e la *relatio* è aperta dalla frase *quod verba facta sunt*.<sup>27</sup> Nei due documenti è assente il nome del magistrato che sottopose all'assemblea decurionale l'argomento della delibera, come invece di solito avviene: è la città intera, l'*ordo* intero, che propongono gli onori per i loro concittadini che avevano provveduto con atti di munificenza allo *splendor* delle loro città, come si sottolinea nel decreto decurionale di Ercolano.<sup>28</sup>

La tarda età repubblicana e l'età augustea possono essere considerati un momento di grande fioritura di interventi volti allo sviluppo urbano ed edilizio delle città, che coinvolgono e vedono protagoniste le élites locali.<sup>29</sup> Si assiste a un rinnovamento delle città, iniziato da tempo, ma che in piena età augustea assumerà nuove connotazioni.

L'influenza, i segni del regime imperiale, con la costruzione di monumenti, "i monumenti dell'ideologia imperiale", voluti dall'imperatore o che risentono delle linee della propaganda imperiale, saranno percepibili e visibili nelle città e ne connoteranno l'immagine. Nella colonia di Pisa l'*ordo decurionum*, nel 2 d.C., riunito nell'*Augusteum*, deliberò la costruzione dell'ara per lo svolgimento annuale delle onoranze in memoria di Lucio Cesare; nel 4 d.C. decretò la costruzione, nel luogo più frequentato della colonia, dell'arco commemorativo che celebrava Gaio Cesare, le sue imprese militari e diplomatiche.<sup>30</sup>

L'avvento del principato, gli inizi del culto imperiale che si stava definendo e organizzando, il ruolo che assunsero nello stato il *princeps* e la sua *domus* pervadono e invadono gli ambiti e gli

<sup>27</sup> Questa frase apre la *relatio* del decreto decurionale pisano in memoria di Gaio Cesare. A Pisa in quel momento non vi erano magistrati in carica.

<sup>28</sup> Mi chiedo, tuttavia, tenendo conto del loro *cursus* municipale, se Gaio Falerio Nigro (insieme con l'altro personaggio del decreto di Brindisi), e i Remmii, a Ercolano, fossero i magistrati in carica al momento della delibera decurionale e che quindi non potessero sottoporre alla discussione dei decurioni un argomento che li riguardasse. Questo potrebbe contribuire a spiegare sia il numero di decurioni, 14, presenti alla redazione del decreto brindisino che i *cunctei* decurioni presenti alla stesura del decreto di Ercolano.

<sup>29</sup> Sempre fondamentale E. Gabba, *Italia romana*, Como 1994, 63–104, 123–143. Importanti le norme contenute nella *lex municipi Tarentini*, (l. n. 39–42), datata tra 90–89 e 40 a. C., relative alla costruzione da parte dei magistrati di vie, fosse, cloache, opere pubbliche fondamentali per un impianto urbano. Lo stesso capitolo ricorre nella *lex coloniae Genetivae Iuliae* (cap. LXXII). Per la *lex municipi Tarentini* vd. Laffi, *Coloniae* (n. 4) 191–211 e in particolare 222–223.

<sup>30</sup> Segenni, *I decreta* (n. 8) 85–110.

spazi della vita cittadina e si riflettono anche negli argomenti oggetto di delibera decurionale o di cui i decreti decurionali conservano traccia.

Gli esempi più evidenti sono costituiti proprio dai decreti decurionali di Pisa, che riprendono i *senatus consulta* approvati a Roma dopo la morte di Lucio e di Gaio Cesari, ne seguono gli orientamenti e ne ripropongono in sede locale le disposizioni.

Le linee e i temi dell'ideologia augustea si diffondono dunque in ambito cittadino e i senati locali, l'*ordo decurionum* delle città, proprio nella trasmissione del "messaggio" imperiale giocheranno un ruolo fondamentale.

Le ultime due iscrizioni esaminate, di età tiberiana, interessanti poiché riportano entrambe estratti di delibere decurionali, risentono dello stesso clima ideologico.

A Ercolano il consiglio decurionale affida a un privato, Gaio Cupiennio Satrio Marciano, l'immolazione di *hostiae maiores* per la dedica delle statue dell'imperatore Tiberio e di sua madre Livia, mentre un altro decreto decurionale, di cui è riportata la sintesi nell'iscrizione, prevede per questo personaggio e per i suoi discendenti un posto speciale in occasione dei *ludi Augustales*, celebrati a Cuma, introdotti dall'11 a.C. e divenuti stabili dopo la morte di Augusto.

L'iscrizione di *Forum Clodii* e i *decreta* a cui viene fatto riferimento nel testo ricordano la costruzione dell'ara al *Numen Augustum*, di un'edicola e l'erezione delle statue di Tiberio e Livia, ma riportano soprattutto una serie di disposizioni che costituiscono una sorta di *feriale* delle ricorrenze della *domus Augusta*, che dovettero essere state registrate su proposta dei magistrati, con un decreto decurionale nel calendario municipale.<sup>31</sup>

Ancora, dunque, i senati locali che, con le loro delibere, in tarda età repubblicana avevano influito nella vita politica a Roma, svolgeranno, ancora, in età augustea e in età tiberiana, un ruolo "politico", questa volta strettamente legato agli indirizzi della politica imperiale e contribuiranno a costruire il consenso attorno al principato, al nuovo regime.

Dopo la prima età tiberiana questi temi, almeno mia conoscenza, non ricorreranno nei decreti decurionali.

Simonetta Segenni  
Università di Milano  
simonetta.segenni@unimi.it

---

<sup>31</sup> Per l'introduzione nel calendario municipale delle ricorrenze imperiali, S. Segenni, *Calendari e vita municipale (Riflessioni su CIL XI 1420–1421)*, *Epigraphica* 59 (2007) 99–115.